



COMUNE DI PARRANO



PROVINCIA DI TERNI

PROT. 4510 DEL 05.11.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 05.11.2020

Oggetto: Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica concernente misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 con attivazione di isolamento contumaciale

IL SINDACO

Considerato che dalla consultazione del sistema di condivisione dei casi positivi dell'area cloud del Comune di Parrano (come da note del 30 ottobre 2020 del Dott. Antonio Onnis, Commissario Emergenza Covid della Regione Umbria) dal quale risulta la positività della Sig.ra [omissis]- Distretto sanitario di riferimento Orvieto Usl Umbria 2 a far data dal 05.11.2020;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 07 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 23 ottobre 2020, n. 68, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; «Testo unico in materia di sanità e servizi sociali»;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

Verificato dalla consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente che la Sig.ra [omissis]

Ritenute sussistenti le condizioni per attivare l'isolamento contumaciale;

ORDINA

L'attivazione dell'isolamento contumaciale per la Sig.ra [omissis], fino alla revoca della presente ordinanza che avverrà a guarigione avvenuta come verificata dalla consultazione del sistema di condivisione dei casi positivi dell'area cloud, fatte salve eventuali successive disposizioni che dovessero essere adottate in merito – precisando per quanto sopra che non potrà uscire dalla sua abitazione nel suddetto periodo.

Le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento dovranno essere effettuate secondo le specifiche previsioni della sopra richiamata ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria 26 febbraio 2020, n. 1, con il concorso di tutte le forze di polizia e istituzioni interessate;

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 650 del Codice penale;

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia comunicata a [omissis]

Copia della presente ordinanza sia trasmessa:


A.U.S.L. Umbria n. 2

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Terni;

Questura di Terni
Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
Comando Compagnia Carabinieri di Fabro;
Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Orvieto.

Parrano, 05 NOVEMBRE 2020

Il Sindaco (Valentino Filippetti)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valentino Filippetti', written in a cursive style.